


NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA

Contratto assicurativo a copertura dei rischi derivanti dal possesso di cani

SAFE DOG

FASCICOLO INFORMATIVO



Edizione: Novembre 2014

Versione: 01.11.14

In vigore dal 01.12.2014

Codice prodotto : CASA.SD.0008

Il presente Fascicolo Informativo, contenente

- a) la Nota Informativa (comprensiva del Glossario),
- b) le Condizioni di assicurazione,
- c) il Modulo di polizza (per il Contraente)
- d) il Certificato di assicurazione relativo alle singole applicazioni.

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

Premessa

Dal 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP a seguito del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. Ogni riferimento, contenuto nel presente fascicolo informativo, ad Isvap, deve intendersi al nuovo Istituto Ivass.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Sono operanti solo le garanzie specificamente richiamate nel Modulo di polizza/Certificato di assicurazione.

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) e all'Assicurato (il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005) affinché pervenga ad un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali.

Naturalmente la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui l'Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa integrano e precisano quanto disciplinato all'interno delle C.G.A.

A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1 – Informazioni generali

Sede Legale ed Operativa

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Telefono 011 4518708

Fax 011 4518730

Sito Internet www.nobisassicurazioni.it

Email info@nobisassicurazioni.it

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell'albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto è concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

2 – Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Sulla base del Bilancio 2013 il Patrimonio Netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 10,28 milioni di Euro di cui 8,0 milioni per capitale sociale e 2,28 milioni per totale di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità, rappresentato dal rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2013, è di 4,07.

B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

2 bis – Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana.

Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative previste dall'Ordinamento italiano.

Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEEA S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it

Qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18 dicembre 1984 n. 975.

Safe Dog, è un prodotto multigaranzia per la protezione del proprio cane, articolato come segue:

- Garanzia di responsabilità civile per i danni causati dagli animali di cui sopra a terzi così come indicati nell'articolo 6 della sezione 1, anche quando siano stati dati temporaneamente in affidamento ad una persona estranea al nucleo familiare ed estesa anche alla partecipazione a fiere o mostre.

- Garanzie infortuni e malattie mediante la quale vengono rimborsate all'assicurato le spese veterinarie conseguenti a infortunio o malattia con intervento chirurgico.

- Garanzia delle perdite pecuniarie per il rimborso delle spese di ricerca sostenute dall'Assicurato per l'attivazione delle Autorità pubbliche competenti a seguito di scomparsa del cane.

- Tutela Legale per la difesa degli interessi dell'Assicurato, conseguenti ad un sinistro accaduto nell'ambito della vita privata e inerente la proprietà o la custodia dell'animale assicurato.

Avvertenze

Diritto di ripensamento del Contraente/Assicurato (vendita tramite call center) – Ai sensi dell'art. 39 delle Condizioni di Polizza, è data facoltà al Contraente/Assicurato di revocare unilateralmente la propria volontà di contrarre entro 30 (trenta) giorni dalla stipula verbale del contratto. Tale diritto di ripensamento deve essere esercitato per iscritto tramite raccomandata con A.R. inviata all'intermediario o a Nobis.

Diritto di recesso da parte del Contraente/Assicurato (vendita tramite call center) – Ai sensi dell'art. 41 il Contraente/Assicurato ha il diritto di manifestare unilateralmente la propria volontà di recedere dal contratto entro 30 (trenta) giorni dalla stipula verbale del contratto stesso.

Tale diritto deve essere esercitato tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata a NOBIS o all'Intermediario che ha in carico il contratto.

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del sessantesimo giorno dalla stipula verbale del contratto. I premi eventualmente pagati da Contraente verranno integralmente restituiti da NOBIS entro 15 giorni

dalla data di recesso.

Facoltà di recesso - E' data facoltà alle parti di recedere dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della sua scadenza (art. 43 delle C.G.A.). In conseguenza di ciò, la garanzia termina alla scadenza del contratto.

2 ter Esclusioni e limiti delle coperture assicurative

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle C.G.A.,

Più precisamente per :

- la garanzia di Responsabilità Civile agli art. 1,7,8,9 delle C.G.A. gli art. 3 e 4 delle C.G.A.
- la garanzia Infortuni e Malattie agli art. 12, 13, 14, 17 e 18 delle C.G.A.
- la garanzia Tutela Legale agli art. 26, 27, 28 e 31 delle CGA.
- la garanzia Spese di Ricerca all'articolo 34 delle CGA.

3. Sospensione della garanzia

Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato dall'art. 40 delle C.G.A.

4. Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d'indennizzo)

Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali (massimo limite d'indennizzo) alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEE S.p.A.

Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle C.G.A, trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente per:

- la garanzia di Responsabilità Civile agli art.2,3,4,5,6 delle C.G.A.;
- la garanzia Infortuni e Malattie agli art. 13, 14, 15,16,17, delle C.G.A.;
- la garanzia tutela legale al modulo di polizza;
- la garanzia Spese di Ricerca all'articolo 34 delle CGA.

Esempi di applicazione di Franchigia:

- Danno accertato 1.000,00 euro, franchigia prevista in polizza 500,00 euro per sinistro. Importo liquidato 500,00 euro (1.000,00 – 500,00 = 500,00).

•

Esempio di applicazione di Franchigia con limite massimo d'indennizzo o risarcimento

- Danno accertato 3.000,00 euro, previsto in polizza limite massimo d'indennizzo pari a 1.500,00. euro franchigia prevista in polizza 100,00 euro

Importo liquidato 1.500,00 euro. Poiché il limite di indennizzo è 1.500,00, l'importo liquidabile (3.000,00 - 100,00 = 2.900,00) non può essere superiore.

Esempio di applicazione di franchigia con somma garantita (infortuni e malattia):

spese sostenute 3.000,00 euro, previsto in polizza limite massimo d'indennizzo pari a 2.500,00. euro franchigia prevista in polizza 100,00 euro

Importo liquidato 2.400,00 euro. Poiché il limite di indennizzo è 2.500,00, l'importo liquidabile (2.500,00 - 100,00 = 2.400,00) non può essere superiore.

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:

- Danno accertato 10.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro.

Importo liquidato 9.000,00 euro (10.000,00 – 10% = 9.000,00 poiché il 10% di 10.000,00 euro è 1.000,00 ed è superiore al minimo di 250,00).

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo o risarcimento:

- Danno accertato 11.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Importo liquidato 9.900,00 euro (pari 11.000,00 – 10% = 9.900,00 , poiché il 10% di 11.000,00 euro è pari a 1.100,00 ed è superiore al minimo di 250,00). L'importo totale di 9.900,00 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.

- Danno accertato 20.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Importo liquidato 15.500,00 euro poiché l'importo di 18.000 euro (pari 20.000,00 – 10% = 18.000,00) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo (infortuni e malattia):

Spese sostenute 20.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 10.000,00 euro per sinistro.

Importo liquidato 9.000,00 euro (pari 10.000,00 – 10% = 9.000,00) è superiore al limite massimo di rimborso delle spese di 10.000,00 euro.

5. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Dichiarazioni false e reticenti in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare l'annullamento dello stesso con la perdita totale o parziale dell'indennizzo / risarcimento, così come disposto dall'art. 37 delle C.G.A..

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEO S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it

Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 e dall'art. 1418 del C.C., entrambi riportati a pagina 19 delle C.G.A.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

La mancata comunicazione scritta ad NOBIS di circostanze di aggravamento del rischio oggetto dell'assicurazione, potrebbero comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo / risarcimento nonché la cessazione del contratto di assicurazione. (art.35 delle C.G.A.)

In caso di riduzione del rischio oggetto dell'assicurazione, NOBIS è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato, rinunciando al diritto di recesso. (Art. 36 delle C.G.A.)

7. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato annualmente con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio.

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario / agente (D.Lgs.7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:

a) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

8. Rivalse

Il contratto prevede la possibilità da parte di NOBIS di agire in rivalsa, come disciplinato dal art. 1916 del C.C.. A solo scopo esemplificativo, riportiamo di seguito un possibile caso di rivalsa:

Durante uno scontro fra cani in cui il cane assicurato prende parte, una terza persona nel tentativo di sedare la lite, interviene riportando una ferita. Nobis risarcisce il danneggiato, salvo fare poi azione di rivalsa nei confronti del proprietario dell'altro animale per la quota di responsabilità a lui imputabile (Responsabilità solidale).

9. Diritto di recesso

Il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso per ambo le parti in caso di sinistro, come disposto dall'art. 43 delle C.G.A.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 codice civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166). Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.

11. Legge applicabile al contratto

In base all'art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 "Codice delle assicurazioni", il contratto è regolato dalla legge italiana.

12. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro, gli articoli delle C.G.A Cosa fare in caso di sinistro, Obblighi in caso di sinistro prevedono a carico del Contraente modalità e termini di denuncia dello stesso. Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle procedure liquidative, si fa riferimento agli art. 10, 11, 16 e 32 delle CGA.

14. Reclami

Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

UFFICIO RECLAMI

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it



Via Lanzo, 29 10071 - Borgaro Torinese (TO)

Tel: 011 4518744

Fax: 011 4518730

E-mail: reclami@nobisassicurazioni.it

Nel caso l'esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS

Servizio Tutela Utenti,

Via del Quirinale, 21

00187 ROMA

Oppure Fax 06-42133426/06-42133353

Il reclamo presentato, all'Impresa di assicurazione o all'IVASS, deve contenere:

- a) nome, cognome e domicilio della reclamante,
- b) l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato,
- c) breve descrizione del motivo di lamentela,
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa,
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l'Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà, in capo all'esponente, di adire l'Autorità Giudiziaria.

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all'IVASS. L'IVASS riporta sul suo sito Internet - www.ivass.it - le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo.

Informativa in corso di contratto

L'Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale

Presidente ed Amministratore Delegato

Salvatore Passaro

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it

GLOSSARIO

Assicurato: la persona il cui interesse è protetto dalla polizza.

Impresa di assicurazione: NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (in breve NOBIS).

Contraente: soggetto che stipula la polizza.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Certificato di assicurazione: certificato sul quale è indicato l'Assicurato, l'animale oggetto della copertura, i massimali, le somme garantite le franchigie e gli scoperti. Il certificato indica anche la data di inizio e la data di scadenza delle coperture assicurative.

Cose: gli oggetti materiali.

Difetto Fisico: la mancanza o imperfezione di un organo o di un apparato, anche se non note o non diagnosticate precedentemente alla stipula della polizza.

Franchigia: l'importo espresso in valore assoluto, che viene detratto dall'importo indennizzabile e rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo: la somma dovuta ai sensi di polizza da NOBIS all'Assicurato in caso di sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni all'animale obiettivamente constatabili.

Malattia: alterazione evolutiva dello stato di salute dell'animale, che necessita di trattamento terapeutico. Si intende equiparato a malattia l'aborto terapeutico.

Modulo di polizza: il documento dal quale si evince il contraente della polizza collettiva.

Malformazione: alterazione organica congenita.

Nucleo Familiare: l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi.

Parti: NOBIS ed il Contraente.

Polizza: il documento comprovante l'esistenza ed il contenuto del contratto di assicurazione. Polizza collettiva è quella polizza stipulata dal Contraente in favore di vari assicurati che diventeranno tali a seguito del rilascio del certificato di assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad NOBIS.

Protesi: dispositivo utilizzato per sostituire almeno parzialmente una parte del corpo dell'animale che non è più in grado di operare correttamente.

Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo prima dei predetti limiti.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per la tutela legale il verificarsi della controversia per cui è prevista la copertura.

Sinistro Unico: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Tutela Legale: assicurazione di tutela legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 163, 164, 173, 174 e correlati

Tutore: apparecchio di contenimento immobilizzante prescritto da personale veterinario. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.

Uso professionale: si considera "uso professionale", l'animale che viene utilizzato come bene strumentale per un'attività lavorativa o quando l'animale stesso costituisce elemento essenziale dell'attività professionali.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

In ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7/9/2005 n. 209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampate in "grassetto" o evidenziate, e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

PREMESSA

Tra l'Impresa di assicurazione ed il Contraente si stipula il presente contratto di assicurazione di cui disciplinato all art. 49 delle Condizioni di Assicurazione.

La copertura assicurativa può essere rilasciata sulla base di tre formule assicurative (che si differenziano non per le garanzie ma unicamente per le differenti somme garantite o per i massimali).

Le franchigie, gli scoperti, le somme garantite ed i massimali, se non indicati nel presente Fascicolo Informativo, sono indicati nel modulo di polizza e nel Certificato di assicurazioni relativo alle singole applicazioni.

SEZIONE 1 – RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 1 | Premessa

Il massimale indicato in polizza rappresenta l'importo massimo che NOBIS potrà pagare nel corso dell'anno assicurativo per ogni sinistro in garanzia.

Qualora gli animali assicurati siano più di uno, il massimale resta, ad ogni effetto, unico.

Dove si è assicurati

La copertura opera per il mondo intero.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 2 | Oggetto dell'assicurazione

NOBIS si impegna a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'animale assicurato che abbiano come conseguenza:

- lesioni personali o morte;
- lesioni o morte di altri animali;
- danneggiamento o deterioramento di cose.



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro
Capitale Sociale € 8.000.000
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTI
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO

www.nobisassicurazioni.it

Per i danni arrecati si applica uno **scoperto per ogni sinistro del 10%, minimo € 500,00.**

Art. 3 | Affido temporaneo gratuito

NOBIS interviene nel caso in cui l'animale assicurato venga temporaneamente affidato ad una persona esterna al nucleo familiare, compresi i collaboratori domestici, per:

- i danni che l'animale arreca ad altre persone, diverse dal custode, ed alle loro cose ed animali;

- le lesioni corporali da cui derivi un'invalità permanente, causate dall'animale al custode.

Per le lesioni subite dal custode il risarcimento verrà prestato con un **limite di € 20.000,00 per anno assicurativo** e con una **franchigia, per la lesione corporale risarcibile, di € 1.500,00 per evento. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.**

Art.4 | Partecipazione a Fiere e Mostre

NOBIS interviene per i danni causati dall'animale a terzi durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza.

La copertura è prestata con una **franchigia di € 300,00 per i danni ad altri animali** e col **limite di indennizzo di € 2.500,00.**

Art. 5 | Interruzione o sospensione di attività di terzi

NOBIS interviene per i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, causati dall'animale assicurato.

Per ogni sinistro, verrà applicato uno scoperto del 20% col minimo di € 800,00. Il limite di risarcimento per sinistro e

per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale di polizza.

Art. 6 | Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, qualsiasi altro parente od affine convivente con l'Assicurato.

Art. 7 | Animali non assicurabili

Non sono assicurabili animali diversi dai cani.

Art. 8 | Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) da impiego dell'animale con modalità proibite dalla legge;**
- b) causati da cani non iscritti all'anagrafe canina;**
- c) a cose di proprietà, detenute o possedute dall'Assicurato e/o dagli appartenenti al nucleo familiare a qualunque titolo;**
- d) ad altri animali domestici di proprietà dell'Assicurato o del nucleo familiare;**
- e) derivanti dall'esercizio della caccia;**
- f) provocati dagli animali in occasione di ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di day hospital;**
- g) cagionati dagli animali mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per animali;**
- h) conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all'attività di allevamento;**
- i) da incendio, esplosione o scoppio;**

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEE S.p.A.

j) derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato.

NOBIS, inoltre, non riconoscerà responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 9 | Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Intermediario o ad NOBIS entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 C.C., **comunicando inoltre ad esse tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.**

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C..

Art. 10 | Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

NOBIS assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

Art. 11 | Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza - Procedura

L'Assicurato deve trasmettere a NOBIS o all'Intermediario che ha in carico il contratto l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico - giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, **NOBIS si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.** Sono a carico di NOBIS le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra NOBIS e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. NOBIS non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it

SEZIONE 2 – INFORTUNI E MALATTIE

Art. 12 | Premessa

Sono assicurabili **cani di età non superiore ad 8 anni** (limite derogabile nel caso siano stati ininterrottamente in assicurazione per almeno 3 anni). **L'animale assicurato deve essere in possesso di libretto sanitario e regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per leggi, norme o regolamenti, anche locali.** In ogni caso le vaccinazioni richieste sono quelle relative a:

- cimurro,
- parvovirosi,
- epatite infettiva,
- leptospirosi.

Al fine dell'inserimento in copertura dell'animale, **copia del libretto sanitario dovrà essere trasmessa alla Compagnia entro dieci giorni dalla stipulazione della polizza, unitamente al numero di microchip o alle foto dell'animale così come indicato nell'appendice 1 al presente fascicolo informativo.**

Cura dell'animale - **L'animale assicurato dovrà essere tenuto con cura e diligenza, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela degli animali di affezione.**

L'Assicurato, in caso di infortunio o malattia che colpisca l'animale assicurato, deve far intervenire con immediatezza un medico veterinario affinché vengano prestate le cure ed i trattamenti del caso.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 13 | Da quando si è assicurati

Le coperture che seguono decorrono dalle ore 24:

- del 15° giorno di effetto dell'assicurazione, per gli infortuni;

- del 60° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per le malattie;

- del 90° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per gli interventi chirurgici necessari a seguito di malattia.

I termini operano diversamente se l'Assicurato sottoscrive la polizza in sostituzione di un precedente contratto NOBIS. In questo caso le coperture decorrono:

- dal giorno in cui ha effetto la copertura della polizza precedente, per le prestazioni ed i massimali previste da quest'ultima;

- dal giorno di effetto della garanzia del nuovo contratto, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni previste.

Art. 14 | Dove si è assicurati

La copertura vale nei paesi dell'Unione Europea ed in Svizzera.

Art.15| Rimborso spese veterinarie da infortunio e da malattia che causano intervento chirurgico

Quando la malattia o l'infortunio necessitano di intervento chirurgico NOBIS rimborsa le spese per:

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it

1. onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, comprese le protesi;
2. rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami, forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital;
3. visite, esami, analisi ed accertamenti, sostenute nei 30 giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 30 giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.

Art. 16 | Franchigie e limiti di risarcimento

Per ogni prestazione professionale si farà riferimento, come limite massimo, ai costi indicati nello "Studio indicativo in materia di compensi professionali e costi del medico veterinario" redatto dalla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani (FNOVI), scaricabile dal sito

[Sito Fnovi www.fnovi.it](http://www.fnovi.it)

www.fnovi.it/2FdocsOpener.php%3Ffp%3Dfiles%252FStudio%2Bindicativo%2Bcompensi%2B-%2BVersione%2Btesta_aprile%2B2011.pdf&ei=wnF0VJqbj4iGywPtqIH4CQ&usg=AFQjCNHijNkkX9je7STbVGLs-UGMojnXkw&sig=2=4rAlXx3SUiRHIGTIURPFRA&bvm=bv.80185997,d.bGQ

Su ogni sinistro si applica uno scoperto del 20% col minimo di 100 euro.

In ogni caso la Compagnia, sommando tutte le varie voci di rimborso, non pagherà importo superiore a quello indicato nel Certificato assicurativo.

Art. 17 | Esclusioni

NOBIS non rimborsa le spese derivanti da:

a) infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia;

b) dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;

c) uso professionale dell'animale;

d) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);

e) malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari;

f) infortuni o malattie preesistenti all'inizio dell'assicurazione;

g) interventi chirurgici per neoplasia recidiva;

h) controlli di routine e/o facoltativi;

i) acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici;

j) malattie evitabili con vaccini e/o profilassi preventivi, salvo quanto diversamente indicato all'art. 17;

k) ernie;

l) malattie mentali e problemi comportamentali;

m) infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI);

n) gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;

o) sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;

p) soppressione e cremazione per pericolosità;

q) leishmania;

r) taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica, malattie dei denti e paradontopatie;

s) le spese di igiene dentaria;

t) terapie dietetiche inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali.

Art. 18 | Animali non assicurabili

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

Non sono assicurabili animali che abbiano superato l'ottavo anno di età, salvo che siano entrati in assicurazione da almeno 5 anni ininterrottamente

Art. 19 | Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato, in caso di sinistro deve:

- a) darne avviso scritto all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure ad NOBIS entro 5 giorni da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 C.C..
- b) trasmettere ad NOBIS o all'Intermediario copia in originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate. In caso di malattia il certificato veterinario dovrà indicare la patologia riscontrata;
- c) documentare con ulteriori certificati medici o prescrizioni il decorso delle lesioni o della malattia;
- d) consentire ad NOBIS le indagini e gli accertamenti necessari, anche sull'animale;
- e) fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione veterinaria richiesta.

L'inadempimento degli obblighi di cui alla lettera a) e b) o g) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C..

Art. 20 | Criteri di liquidazione

Il rimborso delle spese veterinarie sostenute verrà effettuato alla richiesta di rimborso a cui vanno allegati gli originali delle fatture, le ricevute fiscali quietanzate e copia originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese

effettivamente sostenute, al netto dei rimborsi già ottenuti da terzi, fermi lo scoperto ed i limiti di indennizzo.

Art. 21 | Termini di pagamento dell'indennizzo

NOBIS liquida gli indennizzi che risultino dovuti una volta verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la documentazione relativa al sinistro, compiendo gli accertamenti del caso.

La comunicazione della liquidazione viene effettuata direttamente agli interessati e avuta notizia della loro accettazione NOBIS provvede al pagamento entro 15 giorni.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.

NOBIS restituisce gli originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Art. 22 | Eventuali controversie sulla valutazione del danno - Arbitrato irrituale

Le controversie di natura veterinaria sull'indennizzabilità del sinistro, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un Collegio di due periti veterinari, nominati uno per parte con apposito atto unico. Nel caso di disaccordo fra i suddetti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza. L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei veterinari la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa il proprio veterinario mentre l'eventuale terzo viene designato di comune accordo.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo perito veterinario, questo deve essere scelto dal Consiglio

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

dell'Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il perito veterinario da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei veterinari rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Veterinario: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

SEZIONE 3 – TUTELA LEGALE

Art. 23 | Premessa

Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato negli articoli che seguono, valgono, in quanto applicabili, le norme comuni e le definizioni riportate nel dizionario.

NOBIS, lasciando invariati il contenuto ed i limiti di tali prestazioni e senza che, con ciò, risulti diminuita la tutela dei diritti dell'Assicurato, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra società autorizzata; in tal caso verrà comunicato al Contraente il nuovo soggetto affidatario dei servizi senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Art. 24 | Da quando si è assicurati

La copertura viene prestata per i sinistri che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- trascorso 1 mese dalla decorrenza della polizza, per la resistenza a pretese risarcitorie per danni cagionati a terzi.

Art. 25 | Dove si è assicurati

La copertura è valida per le controversie verificatesi nei paesi dell'Unione Europea e in Svizzera.

Art. 26 | Oggetto dell'assicurazione

NOBIS assicura la Tutela Legale, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale per sinistro/anno indicato nel certificato di assicurazione, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell'ambito della vita privata e inerente la proprietà o la custodia dell'animale identificato in polizza.

La copertura comprende i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento del legale incaricato da Nobis della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da Nobis;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordati con Nobis;
- le spese processuali nel processo penale ai sensi dell'Art. 535 Codice di Procedura Penale;
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente.

ivi comprese quelle fiscali o tributarie;

g) le spese per controversie di natura contrattuale.

Art. 27 | Casi assicurati

Le garanzie vengono prestate al proprietario dell'animale indicato in polizza esclusivamente per i seguenti casi:

- a) controversie relative a danni subiti dall'animale di proprietà dell'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
- b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'animale di proprietà dell'Assicurato, ove ai sensi dell'art. 1917 C. C. risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento di Nobis è comunque condizionato all'esistenza ed all'effettiva operatività di una copertura di responsabilità civile;
- c) difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o contravvenzionale.

La copertura si estende ai componenti il nucleo familiare, nonché, in quanto l'Assicurato ne sia responsabile, ai collaboratori dell'Assicurato addetti ai servizi domestici, per fatti accaduti durante l'espletamento delle mansioni di custodia dell'animale.

Art. 28 | Esclusioni

Sono esclusi dalla copertura:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere e simili);
- c) le spese attinenti alla procedura di mediazione;
- d) le spese relative all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi;
- e) le spese liquidate a favore delle parti civili, costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- f) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- g) le spese per controversie in materia amministrativa,

Art. 29 | Insorgenza del sinistro

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- (per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali) il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- (per la difesa penale e per la resistenza a pretese risarcitorie per danni cagionati a terzi) la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art.30 | Denuncia del sinistro

L'Assicurato deve immediatamente denunciare a NOBIS qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire a NOBIS notizia di ogni atto a lui notificato, entro 7 giorni dalla data della notifica stessa.

NOBIS nominerà direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con NOBIS.

Art. 31 Fornitura di mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente NOBIS in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 32 | Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, NOBIS si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale individuato.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con NOBIS.

NOBIS non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

La copertura viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di NOBIS pena il mancato rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e NOBIS, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. NOBIS avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 33 | Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a NOBIS, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate a favore dell'Assicurato in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente

SEZIONE 4 – SPESE DI RICERCA

Art. 34 | Spese di ricerca

Nel caso in cui l'Assicurato abbia denunciato alle Autorità Competenti la scomparsa dell'animale oggetto della copertura, Nobis rimborserà all'assicurato gli importi da lui

versati agli organismi di salvataggio civili e militari, pubblici e privati, per la ricerca dell'animale.

Nobis assumerà a proprio carico tali spese nel limite degli importi annui indicati nel certificato di assicurazione.

SEZIONE 5 – NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 35 | Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta ad NOBIS di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da NOBIS possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Art. 36 | Vendita, cessione o morte dell'animale assicurato

Il Contraente deve dare avviso scritto all'Intermediario che ha in carico il contratto cui è assegnato il contratto o a NOBIS, a mezzo lettera raccomandata, in caso di vendita o cessione dell'animale assicurato.

Qualora il contratto sia operante per il solo animale ceduto, venduto o deceduto, e lo stesso non sia sostituito, l'assicurazione cesserà immediatamente e NOBIS provvederà a rimborsare, su richiesta del Contraente, il rateo di premio pagato e non goduto al netto delle tasse. Nel caso in cui sia solo uno o alcuni degli animali assicurati ad essere ceduti, venduti o deceduti la copertura sarà operativa per i restanti animali assicurati ed NOBIS ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

Art. 37 | Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione e la determinazione del rischio, tali che, ove conosciute, NOBIS non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C..

Art. 38 | Altre assicurazioni

Se sui medesimi animali assicurati e per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

autonomamente considerato, ai sensi dell'articolo 1910 C.C..

Art. 39 | Diritto ripensamento unilaterale (valido in caso di stipulazione del contratto tramite Call Center)

Il Contraente che abbia stipulato il contratto tramite Call Center ha il diritto di revocare unilateralmente la propria volontà di contrarre entro 30 (trenta) giorni dalla stipula verbale del contratto.

Tale diritto deve essere esercitato tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata a NOBIS o all'Intermediario che ha in carico il contratto.

Art. 40 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnato la polizza oppure direttamente a NOBIS.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di NOBIS al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 C.C..

Art. 41 | Diritto di Recesso (valido in caso di stipulazione del contratto tramite Call Center)

Il Contraente che abbia stipulato il contratto tramite Call Center ha il diritto di manifestare unilateralmente la propria volontà di recedere dal contratto entro 30 (trenta) giorni dalla stipula verbale del contratto stesso.

Tale diritto deve essere esercitato tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata a NOBIS o all'Intermediario che ha in carico il contratto.

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del sessantesimo giorno dalla stipula verbale del contratto. I premi eventualmente pagati da Contraente verranno integralmente restituiti da NOBIS entro 15 giorni dalla data di recesso.

Art. 42 | Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 43 | Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta data dal Contraente o da NOBIS, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 44 | Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente e/o NOBIS, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso esercitato da NOBIS, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 45 | Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

Art. 46 | Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 47 | Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 48 | A chi spettano gli adempimenti nascenti dalla polizza

Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 C.C.

Art. 49 | Formule assicurative

Le garanzie rientranti nella copertura assicurativa sono quelle espressamente riportate nel Modulo di polizza/Certificato di assicurazione e sono suddivise secondo le seguenti formule (alternative una all'altra):

- FORMULA SILVER;
- FORMULA GOLD;
- FORMULA PLATINUM.



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it

APPENDICE N. 1

La presente appendice forma parte integrante del Fascicolo informativo e fornisce all'Assicurato alcune informazioni fondamentali, relative a

IDENTIFICAZIONE DELL'ANIMALE ASSICURATO

Al fine di identificare correttamente l'animale/gli animali assicurato/i e poter dar seguito alle prestazioni assicurative, è necessario che entro 10 gg dalla stipula del contratto, il Contraente/l'Assicurato della polizza invii a Nobis la seguente documentazione, per ciascun animale, in copia:

- libretto sanitario da cui si evincano chiaramente la descrizione dell'animale e le vaccinazioni effettuate;

- certificato di iscrizione all'anagrafe canina, riportante dati segnaletici del cane, il numero di microchip e i dati anagrafici del proprietario.

L'invio di cui sopra potrà essere fatto nei seguenti modi:

- via email a : sinistrisafedog@ebrokers.it

- via fax (modalità non utilizzabile per le foto) al numero: +39 06.66044407.

MODALITA' PER EFFETTUARE LA DENUNCIA DI SINISTRO AI SENSI DELL'ART. 1913 C.C.

L'Assicurato può procedere a denunciare il sinistro ai sensi dell'art. 1913 c.c. nei seguenti modi:

- utilizzando il Modulo di denuncia di sinistro presente sul sito www.baubaumiciomicio.it ed inviandolo (debitamente compilato e sottoscritto) all'intermediario tramite

- E-Mail sinistrisafedog@ebrokers.it,
- fax al numero 06.66044407

In caso di sinistro che riguardi la sezione infortunio o malattia, l'Assicurato deve:

- trasmettere con le modalità sopra riportate, copia in originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate. In caso di malattia il certificato veterinario dovrà indicare la patologia riscontrata;

- documentare con ulteriori certificati medici o prescrizioni il decorso delle lesioni o della malattia;

- consentire ad NOBIS le indagini e gli accertamenti necessari, anche sull'animale;

- fornire almeno tre fotografie relative all'intervento sull'animale atte ad identificarlo nonché ogni informazione e copia della documentazione veterinaria richiesta.

Qualora l'animale sia deceduto, l'Assicurato, all'atto della denuncia di sinistro, dovrà:

- trasmettere con le modalità sopra riportate, copia in originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attestanti il decesso dell'animale (cause e modalità). La constatazione del decesso da parte del veterinario deve avvenire entro sei ore dalla morte dell'animale.

L'inadempimento degli obblighi di cui sopra possono comportare la perdita totale o parziale della copertura.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.